

Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi” - Tolmezzo

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, DISINFEZIONE, ASCIUGATURA, STIRATURA E PIEGATURA DELLA BIANCHERIA PIANA E SANITARIA PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI DI TOLMEZZO E DI VILLA SANTINA

L’anno duemiladiciannove (2019), giorno e mese della firma digitale, le parti:

1)....., nato a il in qualità di Direttore Generale con i poteri per rappresentare negli atti aventi rilevanza negoziale l’Azienda pubblica di Servizi alla Persona della Carnia San Luigi Scrosoppi, con sede a Tolmezzo in Via Morgagni, 5 C.F. 00170100309, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Azienda";

2), nato a il ..., residente a (...) a, via in qualità di legale rappresentante dell’impresa, con sede a(...) Via (C.F. F..... e P.IVA:), che agisce quale impresa appaltatrice in forma, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “aggiudicatario”,

RICHIAMATI I CONTENUTI DEI SEGUENTI ATTI -----

- determinazione prot. n. dd. relativa all’indizione della procedura dell’appalto del servizio di ristorazione destinato agli utenti dell’A.S.P. della Carnia San Luigi Scrosoppi e di approvazione dei relativi atti di gara;
- determinazione prot. n. dd. relativa all’indizione della procedura dell’appalto del servizio di ristorazione destinato agli utenti dell’A.S.P. Stati Uniti d’America e di approvazione dei relativi atti di gara;

- determinazione prot. n. ... dd. ... di aggiudicazione a
dell'appalto in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. L'Azienda affida a....., che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, asciugatura, stiratura e piegatura della biancheria piana e sanitaria per le strutture residenziali per anziani di Tolmezzo e di Villa Santina, così come descritto nel Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale e relativi allegati e, per quanto non in contrasto nell'offerta tecnica presentata dalla ditta in sede di gara, documenti tutti che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si firmano per accettazione integrale e senza riserva alcuna da parte della ditta aggiudicatrice.

Articolo 2. Capitolato tecnico descrittivo prestazionale

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato tecnico descrittivo e prestazionale, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. L'aggiudicatario dichiara altresì di:

- accettare le ulteriori condizioni contenute nel Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale e nel disciplinare di gara;
- di confermare le dichiarazioni d'offerta e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano;

- di avere preso visione dei luoghi in cui si deve garantire il servizio, nonché di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell'appalto.

L'aggiudicatario non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione del servizio la mancata conoscenza di elementi valutati, tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto e pagamenti

1. L'importo contrattuale ammonta a €..... (euro), più IVA, come da offerta economica dd.....allegata sub....., di cui € (euro) relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Il prezzo è comprensivo di qualsiasi onere gestionale.
3. Nulla è dovuto all'aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque sia il motivo.
4. Le fatture relative ai servizi da eseguirsi per la struttura di Tolmezzo dovranno essere intestate all'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" e dovranno riportare, oltre ai contenuti obbligatori di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972, l'indicazione del CIG "7880346B3B" ed il Codice Univoco Ufficio "UFVOF3".
5. Le fatture relative ai servizi da eseguirsi a Villa Santina dovranno essere intestate all'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "Stati Uniti d'America" e dovranno riportare, oltre ai contenuti obbligatori di

cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972, l'indicazione del lotto CIG "7880346B3B" ed il Codice Univoco Ufficio "UF4CJV".

6. Le Aziende, entro la fine del mese successivo a quello decorso provvederanno, previa verifica dei riepiloghi mensili contenenti la quantificazione della biancheria consegnata e/o sottoposta a ricondizionamento, ad autorizzare l'aggiudicatario all'emissione della fattura.

Prima di provvedere alla liquidazione delle fatture la Stazione appaltante procederà a svolgere le opportune verifiche.

Il pagamento delle fatture, su base mensile, verrà disposto entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura stessa ed una volta verificata la sua regolarità. Nel caso di contestazione in merito alla regolarità delle fatture i termini di cui sopra si intendono sospesi.

Articolo 4. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, dovranno essere utilizzati uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Contestualmente alla comunicazione del conto corrente dovrà essere data comunicazione alla Stazione appaltante anche delle generalità e del

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, comunicando tempestivamente altresì ogni modifica dei dati trasmessi.

4. Quanto sopra vale anche per i contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera dell'impresa, all'interno dei quali dovrà essere riportata, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente appalto.

5. L'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.

Articolo 5. Durata del contratto

1. La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

2. La ditta appaltatrice si obbliga a prorogare, a richiesta della Stazione appaltante, il contratto per un massimo di due anni successivi a quello previsto al precedente comma 1, alle condizioni ed ai prezzi contenuti nel presente contratto, con le modalità di revisione prezzi come da articolo 4 del Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale. Il diritto di opzione alla proroga è esercitabile dalla Stazione appaltante almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale mediante posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto originario.

3. Durante il periodo di proroga del contratto la Stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio. In tale caso il contratto si risolverà automaticamente, senza

alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di aggiudicazione del servizio al nuovo soggetto gestore.

Articolo 6. Clausola sociale

1. Ai fini di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, in base a quanto previsto dall'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016:

- l'aggiudicatario, quale appaltatore subentrante, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente;
- l'aggiudicatario, quale appaltatore subentrante, qualora applichi il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l'obbligo di riassunzione del personale dell'appaltatore uscente, è tenuto a dare adempimento a tale obbligo, anche in base a quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 7. Modifiche e varianti in corso di esecuzione dell'appalto.

1. Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto relativo all'appalto oggetto del presente contratto sono ammesse nei casi stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016, nonché dagli atti di gara.

Articolo 8. Subappalto

1. Il subappalto è ammesso ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 in base alle disposizioni e nei limiti contenuti dallo stesso articolo (la quota massima subappaltabile è pari al 30% dell'importo del contratto).

2. L'Azienda è esente da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa per ciò che concerne i rapporti contrattuali tra l'aggiudicatario e le ditte o società terzi cui sono affidati i servizi ammessi in subappalto. L'aggiudicatario si obbliga direttamente, a prescindere dalla operatività di una propria copertura assicurativa, a manlevare l'Azienda da ogni richiesta, a qualunque titolo, che possa essere ad essa rivolta dai succitati terzi.

3. L'aggiudicatario, per qualsiasi subaffidamento, conserva in ogni caso e per qualsiasi prestazione la piena titolarità dei poteri direttivi generali sull'organizzazione e sulle modalità operative degli interventi da effettuarsi da parte del subappaltatore. È pertanto responsabile direttamente di tutte le prestazioni effettuate dai subappaltatori ed è, altresì, espressamente responsabile in solido in caso di danni arrecati dai subappaltatori agli utenti, ai terzi e all'Azienda.

4. Il subappaltatore è tenuto al deposito di copia della propria polizza assicurativa RCT/O in corso di validità ed efficacia presso l'Azienda.

5. In caso di subappalto l'aggiudicatario resta responsabile, nei confronti dell'Azienda, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi derivanti dal presente contratto e dall'offerta.

Articolo 9. Penali

1. Qualora vengano accertate a carico dell'aggiudicatario violazioni delle disposizioni contenute nel Capitolato tecnico descrittivo prestazionale e nella relazione progettuale, e comunque mancanze e/o disservizi rilevanti per la regolare esecuzione delle prestazioni, l'Azienda potrà applicare penali nei confronti dell'aggiudicatario stesso.

2. Al verificarsi delle seguenti inadempienze saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie per ciascun evento, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

a) Ritardo nell'attivazione del servizio		200,00 per ogni giorno di ritardo
b) Ritardo nel ritiro, consegna della biancheria		€ 200,00 al giorno
c) Mancato ritiro di articoli infetti o potenzialmente infetti entro le 24 ore		€ 700,00 al giorno
d) Movimentazione e/o trasporto della biancheria effettuati non in conformità di prescrizioni		€ 250,00 per ciascun evento contestato
e) Trattamento o confezionamento della biancheria con modalità o materiali che non garantiscono adeguate condizioni igieniche		€ 150,00 per ciascun evento contestato
f) Mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna concordate con la Stazione appaltante		€ 300,00 al giorno
g) Riduzione della dotazione di biancheria in noleggio per colpa dell'Impresa		Da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 300,00 al giorno
h) Mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche merceologiche minime fissate nel Capitolato e/o offerte in sede di gara		€ 300,00 per ogni tipologia di articolo + € 50,00 per ogni giorno di ritardo

		nella sostituzione
i) Non idoneità del trattamento di ricondizionamento del capo di biancheria (disinfezione, lavaggio, stiratura, piegatura e sterilizzazione) che non garantisce i requisiti prestazionali previsti dall'uso a cui è destinato		€ 250,00 per ogni evento contestato
j) Riconsegna di capi di biancheria non pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia (umidi o con presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possono reagire in presenza di sudore, liquidi, medicinali o quant'altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danni agli utenti) fatta salva l'immediata sostituzione		€ 250,00 per ogni evento contestato
k) Riconsegna di capi di biancheria con elementi estranei (peli, capelli, ecc.) macchiati o ombreggiati ovvero con imperfette condizioni igieniche, con aspetto indecoroso, maleodoranti o con presenza di piegature, plissettature, rammendi, odori sgradevoli, muffa, strappi, mancanza di bottoni, ecc.		€ 100,00 per ogni evento contestato
l) Utilizzo di attrezzature non idonee (carrelli e automezzi)		€ 300,00 per ogni evento contestato
m) Utilizzo di sacchi di colore diverso non idonei per il ritiro della biancheria sporca o infetta		€ 100,00 per ogni evento contestato
n) Mancato rispetto del termine a porre rimedio ad una inadempienza		€ 200,00 al giorno
o) Interruzione del servizio		€ 500,00 al giorno
p) Mancato rispetto delle condizioni contrattuali, normative, retributive, contributive e assicurative nei confronti dei lavoratori dipendenti o dei socio-lavoratori		€ 100,00 per ogni dipendente/socio lavoratore impiegato
q) Mancata formazione		€ 100,00 per ogni dipendente/socio lavoratore impiegato
r) Mancato rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e privacy		€ 1.000,00 per ogni singolo evento
s) Mancato rispetto delle direttive impartite dall'esecutore del contratto		Da € 500,00 a € 2.000,00 per singolo evento
t) Mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico dell'appaltatore in materia di sicurezza		Da € 100,00 e € 700,00 per singola inosservanza

3. Unitamente alla penale e con le medesime modalità per la sua contestazione e riscossione, l'Azienda provvederà al recupero di quanto

indebitamente versato ovvero di quanto percepito dall'aggiudicatario in conseguenza della violazione accertata e ai costi amministrativi per le attività necessarie.

4. L'applicazione delle penali sopraccitate non pregiudica in nessun caso l'eventuale risoluzione del contratto da parte dell'Azienda ai sensi del successivo articolo 11.

5. L'ammontare delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la facoltà, per l'Azienda, di risolvere il contratto in danno dell'aggiudicatario.

Articolo 10. Modalità di applicazione delle penali

1. L'applicazione delle penali di cui all'articolo 9 avverrà secondo le seguenti procedure:

- la Stazione appaltante contesta il fatto all'aggiudicatario nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- l'aggiudicatario, entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, deve fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- la Stazione appaltante:
 - valuta le eventuali controdeduzioni fornite e adotta le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla Ditta;
 - in caso di applicazione della penale contrattuale, provvede a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà di avvalersi della facoltà di incamerare anche parzialmente la

fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

3. L'irrogazione delle sanzioni non impedisce la risoluzione contrattuale ed è fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno che sia conseguenza diretta o indiretta delle violazioni accertate.

Articolo 11. Risoluzione e recesso

Per la risoluzione per inadempimento e per ritardo e per le altre ipotesi di risoluzione ivi previste e per il recesso trovano applicazione le disposizioni contenute, rispettivamente, negli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 che si intendono qui integralmente richiamate.

Articolo 12. Altri casi di risoluzione del contratto

1. Oltre a quanto previsto al predetto art. 108 del D.lgs. 50/2016 sono applicabili l'art. 1453, C.C. (risoluzione per inadempimento) e l'art. 1454, C.C. (diffida ad adempiere) per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali che non consentano di rispettare le modalità procedurali e le tempistiche del succitato art. 108.

2. Costituiscono inoltre motivo per la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), le seguenti ipotesi:

- subappalto non previamente comunicato ed espressamente autorizzato dall'Azienda;
- subaffidamento non previamente comunicato;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- casi di intossicazione alimentare imputabile all'aggiudicatario;

- gravi e reiterate inadempienze relativamente al rispetto delle caratteristiche dei prodotti da fornire, come indicate nel Capitolato tecnico descrittivo prestazionale – e suoi allegati - e nell’Offerta Tecnica presentata dall’aggiudicatario;
- gravi non conformità igienico sanitarie, tali da pregiudicare la somministrazione in regime di sicurezza alimentare o che comunque possano pregiudicare il rapporto fiduciario con l’aggiudicatario;
- l’applicazione di tre penali per violazioni gravi o molto gravi.

3. La risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. si verificherà di diritto, al verificarsi di una delle ipotesi sopra previste, allorché l’Azienda provvederà a comunicare via PEC all’aggiudicatario che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

4. In ciascuna delle ipotesi sopra previste di risoluzione del contratto nulla sarà dovuto all’aggiudicatario per le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, e l’Azienda avrà il diritto di pretendere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 13. Sospensione dell’esecuzione

1. La sospensione dell’esecuzione avviene con le modalità descritte al punto 37 del Capitolato tecnico descrittivo prestazionale.

2. Laddove l’Azienda sospenda, in tutto o in parte, l’esecuzione del contratto al di fuori delle cause indicate all’art. 107, commi 1, 2 e 4 del D.lgs. 50/2016 sarà dovuto all’aggiudicatario il risarcimento del danno determinato con le seguenti modalità:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e

calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti di proprietà dell'aggiudicatario e alla consistenza della manodopera accertati dal Direttore dell'esecuzione;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Articolo 14. Cessione del contratto

1. E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il presente contratto, in tutto o in parte, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso e del risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 15. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'aggiudicatario ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante numero

.....in data..... rilasciata dalla
società/dall'istituto..... agenzia/filiale di
.....per l'importo di €.(Euro) pari al
.....per cento dell'importo del presente contratto.

2. La cauzione definitiva potrà essere anche utilizzata per l'applicazione delle penali o per risarcire il danno che la Stazione appaltante abbia patito in corso dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

4. La cauzione definitiva verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente e cessa di avere effetto solo alla data di emissione della dichiarazione finale di regolare esecuzione del servizio.

5. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria.

6. La garanzia nel caso di proroga contrattuale dovrà essere nuovamente costituita per l'ulteriore periodo.

7. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

Articolo 16. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'aggiudicatario ha depositato, prima dell'inizio del servizio, una polizza assicurativa valida nei confronti delle Aziende garantita dall'inizio e per l'intero periodo contrattuale, che prevede la copertura dei rischi

relativi alla responsabilità civile propria e del proprio personale verso terzi, con copertura per danni a persone, cose o animali, anche di sua proprietà e per i prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO), senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, con un massimale unico non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni/00 di euro) unico per RCT e € 10.000.000,00 (dieci milioni/00 di euro) per persona infortunata di RCO (polizza n. rilasciata da in data

3. Qualora l'Azienda, per qualsiasi motivo, non dovesse ottenere i risarcimenti richiesti dalle Compagnie Assicurative delle polizze di cui ai commi precedenti, potrà rivalersi sull'aggiudicatario trattenendo gli importi sulle fatture in pagamento e sulla garanzia di esecuzione del contratto, oltre che avvalersi di ogni altra forma di recupero dei crediti vantati.

Articolo 17. Revisione dei prezzi

1. Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

2. Per l'adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, si procederà all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo all'avvio del contratto con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente l'avvio.

Dal secondo anno di attività è prevista pertanto la revisione annuale dei prezzi (cioè la possibilità di revisionare il prezzo per una sola volta ogni dodici mesi di attività) a seguito di presentazione di istanza scritta da parte dell'aggiudicatario. La decorrenza della citata revisione inizierà dal primo giorno del mese successivo a quello dell'istanza medesima, in conformità alle apposite tabelle ISTAT. In sede di prima revisione si farà riferimento alla variazione percentuale degli indici rilevati nel mese di richiesta di revisione dei prezzi, rispetto agli stessi indici rilevati nel mese di presentazione dell'offerta; per gli anni successivi si farà invece riferimento al mese dell'ultima revisione effettuata.

2. L'aggiudicatario non potrà emettere fatture con il prezzo revisionato finché non verranno emessi gli appositi atti di approvazione, con correlato impegno di spesa da parte dell'Azienda.

Articolo 18. Codice di comportamento

1. L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 165/2001 e ss. mm. ii. e del D.P.R. n. 62/2013", nonché del "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda....." approvato con deliberazione n. dd., che dichiara di conoscere ed accettare, pena la risoluzione del presente contratto in caso di violazione dei suddetti doveri.

Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Azienda, i seguenti documenti:

- il Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale;

- il Disciplinare di gara;
- l'offerta tecnica ed economica dd.....;
- le polizze di garanzia;
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)
-

Articolo 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto e dal Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale si rinvia a quanto disposto dal D.lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, dalle altre normative in materia e dal Codice civile.

Articolo 21. Trattamento dei dati personali

I dati dell'aggiudicatario saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia.

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'aggiudicatario.
2. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico delle Aziende.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, pertanto il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della tariffa parte II allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Articolo 23. Controversie

1. Qualsiasi controversia tra le parti che dovesse insorgere relativamente al presente contratto è demandata alla competenza del Tribunale delle

Imprese di Udine.

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32
comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente:

Il Direttore Generale dell'Azienda pubblica di servizi alla persona della
Carnia "San Luigi Scrosoppi"

(.....)

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005

La ditta

(sig.)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005